

Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa).**

**Art. 63**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)*

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole <<nuovi insediamenti produttivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico>>;

**b)** dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**<<1 bis.** Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.>>.